



ORDINANZA N. 3

IL COMMISSARIO DELL'AUTORITÀ PORTUALE

- Visto il Decreto 11129/MN del 2.07.2003, notificato il 4.07.2003, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proceduto a nominare il Commissario dell'Autorità Portuale di Livorno;
- Visto il DSP. NDEM1/1289 del 17.07.2003 con cui il Ministero vigilante ha precisato che il Commissario esercita i poteri attribuiti al Presidente dall'art. 8 della legge 84/94;
- Visti gli artt. 8, comma 3, lettera i) e 16, comma 7, della legge 28 gennaio 1994 n. 84, i quali attribuiscono al Presidente dell'Autorità Portuale la competenza a determinare, sentita la Commissione Consultiva locale e il Comitato Portuale, il numero massimo delle autorizzazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 16, all'esercizio di impresa portuale per conto proprio e di terzi;
- Visto il D.M. 31.03.1995 n. 585, e il D.M. 06.02.2001 n. 132 che rispettivamente agli art. 5 comma 1 e art. 3 comma 2 stabiliscono che detto numero è determinato annualmente in misura pari al massimo consentito dalle caratteristiche di ciascun scalo, tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni dello scalo medesimo, nonché dell'organizzazione e dell'efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali e funzionali di collegamento con l'entroterra, assicurando la più ampia concorrenza;
- Visto l'art. 10 del Regolamento adottato con l'Ordinanza 40/2001 che fissa al 1° Novembre dell'anno precedente il termine entro il quale determinare il numero massimo di autorizzazioni allo svolgimento di operazioni e servizi portuali da rilasciare per l'anno successivo;
- Viste le Ordinanze nn. 31 del 31.10.2003 e 35 del 29.12.2003 che prorogano il termine fissato dall'art. 10 del Regolamento citato rispettivamente al 31.12.2003 e successivamente al 31.01.2004, necessarie in considerazione della situazione istituzionale che non consentiva di acquisire i pareri della Commissione Consultiva e del Comitato Portuale;
- Considerato che il Presidente, sentita la Commissione Consultiva ed il Comitato Portuale, può variare in corso d'anno il numero massimo delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali qualora si realizzino nuove iniziative riguardanti in particolare nuovi traffici portuali;
- Preso atto che gli incrementi operativi di banchine pubbliche della sponda est della darsena toscana, utilizzabili per lo svolgimento delle operazioni portuali, risultano ancora insufficienti a garantire le esigenze operative delle imprese attualmente non concessionarie di banchine – Lorenzini & C. Srl, Marchi Terminal Srl, Intercontainers Srl, Mini & Co. Srl, N. Tozzi Srl, Scotto & C. Srl – e che ad un incremento del numero delle imprese non conseguirebbero incrementi di sviluppo di nuovi traffici;
- Ritenuto pertanto di dover confermare anche per l'anno 2004 il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi nel numero di 20 già determinato per le operazioni portuali per l'anno 2003;
- Valutata diversamente la possibilità di proseguire l'azione di liberalizzazione nel mercato del settore dei servizi, fissando a 50 il numero massimo da determinare per l'anno 2004;
- Visto il parere espresso dalla Commissione Consultiva nella riunione in data 03/02/2004;
- Visto il parere espresso dal Comitato portuale nella riunione in data 12.03.2004;

ordina



**Autorità Portuale
Livorno**

Operazioni portuali

Il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi per l'anno 2004 ad imprese che svolgono operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 L. 84/94 è confermato in numero di 20.

Servizi portuali

Al fine di proseguire l'azione di liberalizzazione del mercato e garantire la concorrenza nel settore dei servizi portuali, individuati con Ordinanza n. 40/2001, il numero massimo delle autorizzazioni in tale settore di attività viene determinato per l'anno 2004 in 50.

Livorno, li 16 marzo 2004

IL COMMISSARIO

(Bruno LENZI)

Visto e